

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI TIROCINI CURRICULARI (1)
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)

Convenzione n°(2) : 1 del 13/10/2022

Soggetto Promotore:

Università degli Studi «G. D'Annunzio» Chieti – Pescara

Scuola Di Medicina e Scienze della Salute

Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive

Soggetto Ospitante:

ASD MANOPPELLO ARABONA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI
CURRICULARI (1) DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)

Convenzione n.

TRA

L'**Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara**, con sede legale in Via dei Vestini in Chieti, codice fiscale n. 93002750698, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata per la stipula del presente atto dal Prof. Liborio Stuppia in qualità di Presidente pro tempore della Scuola di Medicina e Scienze della Salute quale struttura di raccordo e coordinamento delle attività didattiche dei Corsi di Studio che vi afferiscono fra i quali il Corso di Laurea in.....

e

...**ASD MANOPPELLO ARABONA**.....,
con sede legale in :**MANOPPELLO (PE) - VIA DELLE INDUSTRIE**.....
C.F. e P.I.: **01624920680**.....,
d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata da :
...**MARCO NICOLA BLASIOLI**.....nato a: **VIZZOLO PREDABISSI (MI)**.....
il: ...**04/07/1977**..... in qualità di:**PRESIDENTE**..... .

premessi che:

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e/o agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 1 del D.M. 142/1998, il *Soggetto Ospitante* si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie strutture studenti del *Soggetto Promotore*.

1. L'avvio del percorso di tirocinio avverrà dietro specifica richiesta del *Soggetto Ospitante* tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata.
2. Visto il disposto di cui all' art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998 il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è pari a ...3...(3).

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i *Soggetti Promotore ed Ospitante*, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e da un tutor aziendale indicato dal *Soggetto Ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi dei tutor accademico ed aziendale
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del *Soggetto Promotore*.
 - f) la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all'art. 7 del D.M. 142/98 (4).

Art. 3

1. L'accesso alle strutture del *Soggetto Ospitante* ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del Progetto Formativo di cui al precedente art. 2, comma 3, da parte del *Soggetto Promotore*, del *Soggetto Ospitante* e del tirocinante.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze concernenti i processi produttivi e/o i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal *Soggetto Promotore* e dal *Soggetto Ospitante* attraverso i rispettivi tutor;
- eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere dallo stesso concordate con il *Soggetto Ospitante*.

3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da svolgersi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel Progetto Formativo, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del *Soggetto Ospitante*, di relativo *nulla osta* del tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo.

4. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso dei tutor accademici del *Soggetto Promotore* e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel Progetto Formativo individuale.

5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel Progetto Formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 4

Il *Soggetto Promotore* si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 090297236 - Gestione per conto dello Stato -) nonché, per la responsabilità civile, presso la compagnia di assicurazione CHUBB EUROPEAN GROUP posizione n. ITCASC09280 e per infortuni UNIPOLSAI posizione n. 154207087, comprendendo nella copertura assicurativa anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio ma previste nel Progetto Formativo.

Art. 5

Il *Soggetto Ospitante* si impegna:

- a rispettare il Progetto Formativo, di cui al precedente art. 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;

- a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
 - a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutor aziendale da esso designato relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
 - a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
 - a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento:**
- a) **al Soggetto Promotore** per l'attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la presso la propria compagnia di assicurazione;
 - b) **all'INAIL** entro due giorni, come previsto dalla Legge 1124/1965, facendo a tale riguardo riferimento alla PAT n. 090297236 riferita all'Ateneo quale Gestione per conto dello Stato.

Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Ospitante* e *Soggetto Promotore* entro i limiti massimi previsti dall'Art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel Progetto Formativo di cui al punto 3 del precedente art. 2.

Art. 7

Fa parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo e di Orientamento" di cui al precedente art. 2, comma 3, che dovrà essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il *Soggetto Ospitante* e il *Soggetto Promotore*.

Art. 8

Il *Soggetto Ospitante* garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari che il tirocinante è tenuto ad utilizzare, ottemperando alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il *Soggetto Ospitante* si impegna inoltre a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il *Soggetto Promotore* da qualsiasi onere di verifica.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (5) dalla data della sottoscrizione.

Art. 10

Nell'adempimento dei propri obblighi e nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti agiranno, ciascuna per quanto di propria competenza, in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Ue) n. 679/2016, osservando le disposizioni del Regolamento Ue, del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, nonché dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il *Soggetto Ospitante* garantisce, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che i dati personali trattati ai fini della presente Convenzione, ivi inclusi i dati personali dei tirocinanti comunicati dal *Soggetto Promotore*, saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate. In particolare, il *Soggetto Ospitante* si impegna, a titolo esemplificativo, a:

- adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento Ue e da ogni altra norma applicabile;
- prestare idonea informativa agli interessati per richiedere il relativo consenso libero, specifico, espresso e documentabile, nei casi e nei termini previsti dal Regolamento Ue;
- designare per iscritto (nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente) i tirocinanti che trattino dati personali del *Soggetto Ospitante* stesso, quali soggetti terzi autorizzati al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4, n. 10), 29 e 32, par. 4 del Regolamento Ue e dell'art. 2-quaterdecies del Codice della privacy;
- a dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, inclusi i tirocinanti, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento Ue, nonché alle istanze o richieste da qualsiasi autorità legittimata eventualmente collaborando con il *Soggetto Promotore* nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento di competenza di entrambe;
- trattare i dati nel rispetto dei principi di cui all'art.5 Regolamento Ue 679/2016.

Art. 11

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.

..... (data)


Firma e timbro del *Soggetto Promotore*

Il Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Prof. Liborio Stuppia

.....

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Ospitante*

IL PRESIDENTE
Marco Nicola BLASIOCI


.....
Dott. *Ma Ma Glini*

Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui all'art.11 (Foro Competente).

Firma e timbro del *Soggetto Promotore*
Il Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Prof. *Fabrizio Stoppa*
.....
Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Ospitante*


IL PRESIDENTE
Marco Nicola BLASIOLO
Ma Ma Glini

Dott. *Ma Ma Glini*

Note per la compilazione del documento

(1) Sono da intendersi “curricolari” i tirocini disciplinati dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea, previsti nei piani di studio e finalizzati al rilascio di CFU.

(2) Il numero della convenzione viene attribuito dal Soggetto Promotore all’atto del perfezionamento delle sottoscrizioni.

(3) Il numero dei tirocini contemporaneamente attivabili va calcolato tenendo conto delle prescrizioni di cui all’Art. 1 del D.M. n° 142 del 25 marzo 1998 (si veda quanto riportato al link <http://normativatirocini@unich.it>).

(4) La durata massima del tirocinio è normativamente fissata in 12 mesi per i tirocini curricolari, ossia quelli concernenti studenti e laureandi (art. 7 D.M. 142/92), ed in 6 mesi per i tirocini post lauream, ossia quelli concernenti i laureati da non più di 12 mesi (art. 11 D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011).

(5) La convenzione non potrà prevedere una durata minima inferiore ad un anno.